

BOZZE DI STAMPA

18 aprile 2017

N. 1 – ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (2784)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP2

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, SCAVONE, VERDINI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione dispone che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», l'articolo 15 della Costituzione disciplina le condizioni e le modalità di esercizio dell'istituto del *referendum*, l'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 dispone che «se prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara che le operazioni relative non hanno più corso»;

con la sentenza n. 27 del 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili due richieste di *referendum* popolare inerenti «abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti» e «abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (*voucher*)»;

il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di ap-

palti) ricalca i quesiti referendari ammessi dalla Corte costituzionale, realizzando quindi lo stesso effetto abrogativo;

in tale contesto, si riscontra, dunque, una violazione dell'articolo 75 della Carta costituzionale, atteso che il provvedimento all'esame è, di fatto, volto unicamente ad impedire l'indizione del *referendum* popolare;

secondo l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, Il Governo può adottare provvedimenti aventi forza di legge solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza»;

secondo l'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 i decreti-legge sono presentati «con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione»;

la volontà politica di evitare la celebrazione di un *referendum* abrogativo non può certo rientrare nei casi straordinari di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione di un decreto-legge;

il preambolo del citato decreto-legge ne giustifica l'adozione con «la straordinaria necessità e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive»;

nel gennaio scorso, autorevoli membri della maggioranza che sostiene il Governo, in occasione della discussione sulle mozioni concernenti iniziative in relazione ai quesiti referendari in materia di *Jobs Act* presso la Camera dei deputati, sono intervenuti negando l'urgenza di addivenire all'abrogazione dello strumento dei *voucher*;

il 23 gennaio 2017, il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, on. Cesare Damiano ha dichiarato: «Noi vogliamo fare un'operazione precisa, pulita e completa, che non abroghi l'utilizzo dei *voucher*. Io qui lo voglio dire: sono contrario all'abolizione dei *voucher*»;

in data 25 gennaio 2017, presso la Camera dei deputati, il Governo, per tramite dell'on. Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, nel dare il parere sulle mozioni concernenti iniziative in relazione ai quesiti referendari in materia di *Jobs Act*, ha proceduto a proporre la riformulazione del punto 1 del dispositivo della mozione n. 1-01482 proponendo il seguente testo: «a proseguire nelle iniziative che consentano di accertare e sanzionare eventuali abusi nell'utilizzo dei cosiddetti *voucher*, preservando, comunque, questo strumento che ha mostrato risultati positivi nell'emersione del lavoro nero»;

il preambolo del decreto-legge, atto fondamentale per l'emana-zione, è quindi in contrasto con recenti prese di posizione di autorevoli esponenti della maggioranza e del Governo che nei *voucher* riconoscono, anzi, uno strumento utile a favorire l'emersione del lavoro nero;

il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 risulta quindi privo dei requisiti di necessità e di urgenza che dovrebbero invece caratterizzarlo secondo il dettato dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

la Corte costituzionale, inoltre, con la sentenza n. 171 del 2017 ha sancito che «l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costi-

tuzione – non può essere sostenuta dall’apodittica enunciazione dell’esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza»;

un’ulteriore criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale va rilevata in relazione all’abrogazione immediata del terzo comma dell’articolo 49, introdotto dal decreto legislativo n. 185/16 del 2016, che impone la comunicazione preliminare di sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione, sanzionandone pesantemente l’eventuale omissione (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione); per effetto dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto-legge all’esame, infatti, tale comunicazione preventiva non è più obbligatoria, non essendo espressamente prevista da alcuna normativa vigente, e, pertanto, l’eventuale omissione non potrebbe neanche essere sanzionata e il prestatore d’opera si ritroverebbe ad espletare la propria attività in una condizione in palese contrasto col principio costituzionale di cui all’articolo 35 della Costituzione;

delibera

di non procedere all’esame del disegno di legge n. 2784.
